



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 9 APRILE 2014

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 24 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Signor Vincenzo Nicoletti.

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di:

- 1) del signor Franco LIRANGI, Presidente dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965;
- 2) il signor Franco FALBO, Vice Presidente dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965;
- 3) il signor Fabio GARDI, Segretario dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965;
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S, per avere gli stessi sostenuto dinnanzi ad organi della giustizia sportiva, in modo risultato difforme dal vero, nel corso delle rispettive audizioni, che all'Allenatore Antonio GERMANO, titolare del reclamo prodotto innanzi il Collegio Arbitrale presso la LND, erano state saldate le quattro rate dell'accordo economico, più spese varie, per l'importo di € 6.500,00; e che il Tecnico in questione, di propria iniziativa aveva rassegnato le proprie dimissioni; e per avere sostenuto tale versione dei fatti sulla base di una dichiarazione da essi prodotta, apparentemente rilasciata e sottoscritta dallo stesso Antonio GERMANO, il quale, invece, durante l'audizione, smentiva quanto dichiarato dai predetti tre Dirigenti dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965, oltre a non riconoscere per propria la firma apposta sul documento artatamente predisposto; confermando, infine, di essere stato esonerato dal Presidente LIRANGI e di avere percepito dalla Società soltanto l'importo di € 2.000,00, relativo alle prime due rate dell'accordo economico, come meglio descritto nella parte motiva;
- 4) la Società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per rispondere, a titolo diretto ed oggettivo, delle violazioni ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente Franco LIRANGI, al Vice Presidente Franco FALBO ed al Segretario Fabio GARDI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..
Deferimento del Procuratore Federale del 28 gennaio 2014.

IL DEFERIMENTO

In data 30.2.2012 il signor Antonio GERMANO, Allenatore Dilettante iscritto nei Ruoli del STF della FIGC, inviava alla Società ASD LUZZESE CALCIO 1965 la nota con la quale affermava, che in riferimento all'esonero ricevuto verbalmente il 21.02.2012, dal Presidente della stessa Società, signor Franco LIRANGI, ancora non aveva ricevuto alcuna conseguente comunicazione scritta, per cui, in attesa di ricevere un cenno di riscontro, faceva presente che, nelle more, egli restava ancora a disposizione di quella Società. Lo stesso allenatore, in data 23.04.2012, inoltrava il reclamo al Collegio Arbitrale presso la LND e per conoscenza all'ASD Luzzese Calcio 1965, ribadendo quanto sopra e affermando di non avere ricevuto ancora il saldo di € 2000,00, così come previsto dall'accordo economico stipulato, oltre a € 900,00 per spese sostenute per l'utilizzo della propria autovettura. Il Collegio Arbitrale, con nota del 07.05.2012, indirizzata all'ASD Luzzese Calcio 1965 ed al tecnico ricorrente, invitava la Società a far pervenire nel termine di otto giorni le proprie controdeduzioni - trasmettendone copia anche allo stesso tecnico- nonché ad allegare tutte le ricevute dei pagamenti effettuati e copia dell'accordo economico. Il ricorrente avrebbe potuto trasmettere le proprie osservazioni e controdeduzioni nel termine di otto giorni dal ricevimento degli elaborati.

Dall'esame dell'accordo economico sottoscritto dalle parti risultava che detto documento, depositato il 22.09.2011, prevedeva la corresponsione in favore dell'allenatore Antonio Germano, della somma complessiva di € 4.000,00 in quattro rate, scadenti nei giorni 30.09.2011, 30.12.2011, 31.03.2012 e 30.06.2012.

L'ASD Luzzese Calcio 1965, con nota datata 24.05.2012, firmata dal Vice Presidente delegato alla firma signor Franco Falbo, indirizzata al Collegio Arbitrale, per conoscenza al C. R. Calabria ed all'Allenatore Germano, chiedeva allo stesso Collegio "di non procedere oltre in relazione alle presunte ed infondate richieste", per avere il tecnico rassegnato le proprie dimissioni e dichiarato di non aver nulla a pretendere dalla società.

La liberatoria del sig. Germano, datata 21.02.2012, scritta su carta intestata dello Studio Legale "GARDI F." di Rende (CS) e indirizzata all'attenzione del Presidente Lirangi dell'ASD Luzzese Calcio 1965, era sottoscritta dallo stesso ed a margine firmata da "Fabio Gardi", Segretario della Società.

Con nota del 04.06.2012, l'allenatore Antonio Germano, contestava il contenuto della lettera ribadendo di essere ancora creditore della somma di € 2.000,00 indicata in reclamo; di non avere mai firmato la lettera di dimissioni, citata dall'ASD LUZZESE CALCIO 1965, e che la nota in riferimento non gli era mai pervenuta allegata; confermava di essere stato esonerato verbalmente, in data 21.02.2012, dal Presidente LIRANGI, senza ricevere alcuna comunicazione scritta, benché l'avesse sollecitata con la lettera del 23.03.2012.

In data 20.11.2012, il Collegio Arbitrale, trasmetteva alla Procura Federale della FIGC i predetti atti in originale, per gli adempimenti di competenza, al fine di verificare l'eventuale contraffazione delle firme sui documenti stessi ed accertare l'eventuale violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e, pertanto, restava in attesa della relazione per potere deliberare in merito alla vertenza stessa.

Al termine degli accertamenti esperiti dal Collaboratore della Procura Federale, durante i quali erano stati ascoltati, oltre all'allenatore Antonio GERMANO, anche i tesserati della Società ASD LUZZESE CALCIO 1965, il Presidente Franco LIRANGI, il Segretario Fabio GARDI, il calciatore Vittorio TINGNATELLI, ed il Tecnico subentrato Francesco SBANO, il Collegio Arbitrale, dopo avere esaminato la relativa relazione trasmessagli dall'Ufficio, e significativamente, alla luce degli atti acquisiti e delle dichiarazioni rilasciate dai predetti tesserati, rilevava che le indagini avevano evidenziato l'esistenza di prove certe circa l'incarico svolto dal Tecnico Antonio GERMANO, in favore dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965, nel periodo settembre 2011- febbraio 2012, ed in particolare, era emerso che la firma di Antonio GERMANO, apposta in calce alla lettera di dimissioni presentata dalla Società, non corrispondeva né a quella esistente sull'accordo economico, né a quelle riportate nella corrispondenza intercorsa tra l'Allenatore, la Società ed il Collegio Arbitrale; inoltre, erano risultate contraddittorie alcune dichiarazioni rilasciate dagli stessi tesserati dell'ASD LUZZESE CALCIO 1965, relative alle cifre degli importi versati al Tecnico ed alle modalità del pagamento; infine, sicuramente, all'Allenatore GERMANO erano state versate due rate dell'accordo economico, pari ad € 2000,00, mentre erano rimaste insolte le due rate con scadenza marzo e giugno 2012.

Conseguentemente lo stesso Collegio Arbitrale, nella seduta del 19.10.2013, deliberava di accogliere il ricorso prodotto dal signor Antonio GERMANO e di obbligare la Società ASD LUZZESE CALCIO 1965 al pagamento, in favore di quest'ultimo, della somma complessiva di € 2.990,00, oltre gli interessi legali, che sarebbero maturati sino all'avvenuto saldo, facendo presente che la delibera stessa era inappellabile ed esecutiva nei termini, e nelle modalità previste dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed al collegato art. 8, comma 15, del CGS; ed infine, disponeva la trasmissione degli atti originali della vertenza stessa alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del CGS commesse dall'ASD LUZZESE CALCIO 1965.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 24 marzo 2014 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, nonché i sigg.ri Lirangi Franco, Presidente dell'A.S.D. Luzzese Calcio 1965 - anche per delega del sig. Franco Falbo - e l'avv. Fabio Gardi, già segretario dell'A.S. Luzzese Calcio 1965, che hanno avanzato istanza per l'applicazione delle sanzioni ex art.23 C.G.S. così determinate:

per Lirangi Franco, Presidente dell'A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi cinque di inibizione;
per Franco Falbo, Vice Presidente dell'A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi cinque di inibizione;
per Fabio Gardi, già segretario dell'A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi cinque di inibizione;
per l'A.S.D. Luzzese € 700,00 di ammenda.

Su tale istanza il Sostituto Procuratore Federale, dopo aver compiutamente illustrato il deferimento, ha espresso il proprio consenso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, addebitabili agli incolpati, integrino gli estremi delle violazioni contestate e che le sanzioni, così come determinate, siano congrue ed adeguate.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto delle richieste della Procura Federale, del patteggiamento e riconosciuta la responsabilità degli incolpati irroga:

a LIRANGI Franco, Presidente dell'A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi CINQUE di inibizione e quindi fino al 30 NOVEMBRE 2015 (già inibito fino al 30 giugno 2015);

a FALBO Franco, Vice Presidente dell'A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi CINQUE di inibizione e quindi fino al 9 SETTEMBRE 2014;

a GARDI Fabio, già segretario dell'A.S.D. Luzzese Calcio 1965, mesi CINQUE di inibizione e quindi fino al 9 SETTEMBRE 2014;

alla A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 € 700,00 (settecento/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

^^

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 aprile 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
 - Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
 - Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
 in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Signor Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.95 della Società U.S.D. SCALEA 1912

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 13.3.2014 (ammenda € 250,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
 sentita la reclamante e l'arbitro a chiarimenti telefonicamente;

RILEVA

la reclamante impugna l'ammenda irrogata in quanto propri sostenitori avevano dato vita ad una rissa con i sostenitori della squadra avversaria che costringeva l'arbitro ad interrompere la gara per circa quattro minuti.

Argomenta che in verità si sarebbe trattato di un'aggressione subita dai sostenitori della squadra avversaria e non di una rissa.

I fatti per come narrati e ribaditi telefonicamente dall'arbitro nonché sanzionati dal giudice sportivo devono essere confermati così come la pena che appare congrua.

Per tale ragione il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.96 della Società A.S.D. EDILFERR CITTANOVA C5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.59 del 6.3.2014 (squalifica per SEI gare al calciatore MAMMONE Serafino; ammenda di € 80,00, punizione sportiva della perdita della gara Hermes Lazzaro – Edilferr Cittanova C5 del 1.3.2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
 sentita la reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

le decisioni in epigrafe rivengono dagli episodi avvenuti al 25° del secondo tempo della gara Hermes Lazzaro – Edilferr Cittanova C5 disputata il 1.3.2014.

A seguito di una rissa scoppiata tra alcuni facinorosi appartenenti alle tifoserie di entrambe le squadre, a cui partecipavano anche i calciatori delle squadre stesse, l'arbitro sospendeva la gara ritenendo che – anche una volta pacatisi i disordini - non ci fossero comunque le condizioni per riprendere la competizione.

La reclamante chiede che la responsabilità per la sospensione della gara venga attribuita alla società Hermes Lazzaro attribuendo, pertanto, alla stessa la punizione sportiva della gara o, in subordine, che venga disposta la ripetizione della gara, nonché la rivisitazione della squalifica del calciatore Mammone Serafino, reo di averlo minacciato, offeso e trattenuto per la maglia per circa un minuto impedendogli di far rientro negli spogliatoi, e della multa irrogata in primo grado.

Nell'audizione a chiarimenti l'arbitro ha ribadito quanto affermato nel supplemento di gara, per cui questa Commissione Disciplinare ritiene che lo stesso abbia esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale - nella convinzione che lo stesso arbitro non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara in quanto il campo di gioco era occupato da un numero di persone consistente appartenente ad entrambe le squadre che ne impediva la regolare prosecuzione.

Per quanto sopra esposto la decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi, e non va, pertanto, riformata.

Questa Commissione ritiene, al contrario, che la sanzione irrogata al Mammone possa ridursi a cinque giornate e l'ammenda a € 50,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore MAMMONE Serafino a CINQUE giornate effettive di gara e l'ammenda a € 50,00 (cinquanta/00);

rigetta nel resto;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.97 della Società A.S.D. POLISPORTIVA MENDICINO 1969

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 S.G.S. del 14.3.2014 (inibizione del Dirigente Accompagnatore RUFFOLO Mariano fino al 30/05/2014, ammenda di € 250,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Il giudice sportivo in primo grado ha sanzionato la posizione irregolare dei calciatori schierati dal Mendicino nella gara del campionato Allievi Provinciali Mendicino - Rogliano del 2.3.2014, Egidio Cino tesserato con altra società e del calciatore Daniele Pietramala non tesserato, irrogando alla reclamante la punizione sportiva della gara citata, l'ammenda di € 250,00 e l'inibizione del dirigente accompagnatore Mariano Ruffolo fino al 30.5.2014.

La società Mendicino nega le circostanze e lamenta che la decisione sarebbe stata fondata sulle accuse del Rogliano 1948, non provate, di aver posto in essere comportamenti particolarmente gravi.

Va affermato che gli aspetti su cui la decisione di primo grado in effetti sono inoppugnabili: i calciatori risultano in posizione formalmente irregolare. Relativamente alle rimostranze del Mendicino in merito alle accuse del Rogliano è da dirsi che il giudice sportivo ha sospeso la decisione sulle stesse rimettendo gli atti per quanto di competenza alla Procura Federale.

Il reclamo va, pertanto, rigettato anche con riguardo alle sanzioni che appaiono congrue alla gravità dei fatti compiuti in un campionato giovanile.

P.Q.M.

rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.98 del Sig. TOMASELLI Antonio (tesserato della Soc.Catanzaro Lido Amatori Calcio)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.23 Amatori del 27.3.2014 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

RILEVA

il sig. Tomaselli Antonio si suole della squalifica irrogatagli in primo grado.

Il provvedimento afflittivo si fonda, sul comportamento tenuto dal calciatore che, in segno di protesta, avrebbe poggiate le mani sul petto dell'arbitro, spingendolo all'indietro.

Il Tomaselli chiede la riduzione della sanzione ad una sola gara di squalifica affermando che il contatto è avvenuto casualmente.

La richiesta non può essere accolta in quanto le modalità con cui il gesto si è compiuto non danno adito a dubbi di sorta. Tuttavia la pena, tenuto conto del limitatissimo rilievo lesivo ed offensivo, può essere rimodulata riducendola a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta al calciatore TOMASELLI Antonio a TRE giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n.99 della Società A.S.D. BENESTARNATILESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.125 del 27.3.2014 (squalifica fino al 30 GIUGNO 2015 calciatori MAMMOLITI Domenico, MAMMOLITI Giuseppe e SERGI Francesco, penalizzazione di TRE punti in classifica).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

nel corso della gara Gioiosa - Benestarnatilese del 23.3.2014, precisamente al 42° del secondo tempo, un fallo di gioco di un calciatore del Gioiosa scatenava una rissa tra calciatori delle due squadre. In particolare denotavano comportamenti particolarmente violenti alcuni calciatori della squadra Benestarnatilese che colpivano con inaudita violenza i calciatori avversari.

Giuseppe Mammoliti e Domenico Mammoliti colpivano con ripetuti calci e pugni alla testa e alla schiena un avversario procurandogli fuoriuscita di sangue dalla bocca; Francesco Sergi colpiva con un violento pugno in pieno viso un avversario facendolo cadere a terra e, una volta a terra, continuava a colpirlo sul viso procurandogli fuoriuscita di sangue.

Sanzionando tali eventi il giudice sportivo comminava le sanzioni in epigrafe che la reclamante ritiene eccessive, nell'entità per le squalifiche e anche nel fondamento stesso per la penalizzazione dei tre punti in classifica sul presupposto che - per come riportato dal rapporto arbitrale - si sarebbe trattato di una rissa che ha coinvolto tesserati di entrambe le squadre, per cui gli avvenimenti assumono un connotato di minore gravità.

Benché gli episodi di violenza, anche di una certa serietà, si susseguano con triste e periodica frequenza sui campi di calcio della nostra Regione, va, tuttavia, evidenziato che raramente questi avvenimenti rivelino quella pervicacia - nel porre in essere aggressioni nei confronti degli avversari - che hanno denotato i fatti di cui si discute. Non è, per fortuna, ricorrente assistere ad aggressioni contro un avversario anche quando questi è a terra o in cui lo si colpisce ripetutamente alla testa con calci e pugni provocandogli fuoriuscita di sangue.

Non merita, pertanto, pregio un'argomentazione che correli le attuali sanzioni a quelle inflitte per fattispecie reperite in precedenti giurisprudenziali che, per le ragioni appena esposte, non possono essere equiparate.

Per tali ragioni le squalifiche inflitte ai calciatori appaiono congrue e commisurate alla gravità delle responsabilità addebitate e riconosciute.

Anche la doglianza sul fondamento giuridico della penalizzazione con cui si è sanzionata la società Benestarnatilese appare destituita di fondamento atteso che la stessa è stata radicata su una innegabile responsabilità riveniente dal primo comma dell'articolo 19, C.G.S..

Si ritiene, tuttavia, che congrua afflittività possa ottenersi comminando due (2) punti di penalizzazione, riducendo, pertanto, la citata sanzione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE (2) punti la penalizzazione in classifica per la società BENESTARNATILESE; rigetta nel resto e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.100 della Società POL. SAN LUCIDO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.129 del 3.4.2014 (gara San Lucido - Corigliano Schiavonea del 30.3.2014 per posizione irregolare dei calciatori Brandi Giorgio, Zanfini Francesco e Bouallegue Hanghel).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che non ha sanzionato la posizione irregolare dei calciatori Brandi Giorgio, Zanfini Francesco e Bouallegue Hanghel del Corigliano Schiavonea, nella gara in epigrafe, disputata il 30.3.2014, per non aver scontato una squalifica comminata a seguito della partecipazione alla gara Audace Rossanese - Corigliano Schiavonea del 4.3.2014 del Campionato Juniores.

In primo grado il giudice ha sancito la legittimità della partecipazione alla gara dei calciatori secondo il principio dettato all'art. 22, comma 3, C.G.S., per cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, non potendosi applicare nel caso di specie la deroga di cui al comma 6 che statuisce che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni

successive aggiungendo che, qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società.

Il giudice sportivo ha stabilito che il comma 6 non si applica solo nel caso in cui le sanzioni non possano essere scontate nel corso del campionato in cui siano state irrogate.

La reclamante sostiene che – preso atto che il campionato Juniores era già terminato alla data della disputa della gara sub iudice – non si comprende il motivo per cui si debba attendere la stagione successiva per scontare le residue giornate di squalifica.

La doglianza non merita pregio in quanto la norma sancisce al primo comma il principio in maniera assolutamente perentoria e non introducendo ai comma seguenti alcuna deroga per il caso che occupa; non permettendo, pertanto, interpretazioni di tenore diverso. L'interpretazione del giudice di prime cure che ha applicato l'art. 22 del C.G.S. è corretta e il reclamo da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.101 della Società U.S. GIOVANI FALCHI 2007

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.59 SGS del 27.03.2014 (punizione sportiva della perdita della gara del 23/3/2014 *Giovani Falchi 2007 – Asisport Taurianova* con il punteggio di 0-3, squalifica del calciatore PASQUALONE Giovanni per una ulteriore giornata effettiva di gara, squalifica dell'allenatore ANSELMO Michele fino al 10/04/2014, ammenda di € 25,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante sostanzialmente impugna la delibera del primo giudice che l'ha sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe "per aver utilizzato il calciatore Pasqualone Giovanni, il quale, essendo stato espulso nella gara precedente del 16/3/2014, doveva ritenersi automaticamente squalificato per una giornata".

La reclamante si duole argomentando che nella gara del 16/3/2014 era stato espulso il calciatore Sorbara Saverio e non Pasqualone Giovanni, come erroneamente riportato dall'arbitro sul referto.

Questa Commissione in via preliminare, deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto, relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara del 23/3/2014, trattandosi della penultima giornata del Campionato Distrettuale Giovanissimi, è stato presentato oltre i termini sanciti nel comunicato ufficiale F.I.G.C. n°98/A, pubblicato dal Comitato Regionale Calabria con C.U. n.78 del 19 dicembre 2013 e dalla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro con C.U. n.34 del 19 dicembre 2013.

La norma prescrive che per le ultime quattro giornate dei Campionati Distrettuali Giovanissimi..., gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale, in costanza di abbreviazione dei termini, devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte.

Nel caso di specie il reclamo, che doveva pervenire o essere depositato entro il 29 marzo 2014 e nello stesso termine inviata copia alla controparte, è pervenuto solo il 03 aprile 2014 via e mail ed il 04 aprile 2014 per raccomandata, inoltre, e ciò costituisce ulteriore motivi di inammissibilità, è stato inviato alla controparte il 01 aprile 2014.

Il reclamo è da dichiarare inammissibile anche relativamente alle squalifiche del calciatore Pasqualone Giovanni e dell'allenatore Anselmo Michele, nonché per l'ammenda di € 25,00, ai sensi dell'art.45, comma 3 lett.a) b) d) del C.G.S.,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi